



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

Repertorio atti n. 145/CV del 1° dicembre 2016

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 1° dicembre 2016:

**VISTO** l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della Costituzione", il quale ha disposto:

- al comma 1, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato;
- al comma 2, che, in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- al comma 3, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
- al comma 4, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

**VISTO** il successivo comma 5 il quale ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con questa Conferenza, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

**VISTA** la nota DAGL n. 00011465 del 23 novembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire lo schema di decreto recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da sottoporre a questa Conferenza ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, provvedimento che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza del 24 novembre 2016, è stato rinviato per approfondimenti;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 30 novembre 2016 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune proposte di modifica riguardanti, in particolare, una diversa tempistica degli adempimenti previsti nel triennio 2017-2019; una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle intese regionali, adeguandole alle singole realtà territoriali; la salvaguardia delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale, eccetto Sardegna e Sicilia.

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'ANCI, nel condividere l'impianto generale e i contenuti del provvedimento, hanno formulato alcune osservazioni tra le quali, in particolare, la diversa calendarizzazione del percorso di attuazione con una tempistica più adeguata e la problematica sulle intese tra Regioni e Comuni riguardo l'attribuzione degli spazi disponibili dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (articolo 2, comma 6, lettera a);

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'UPI hanno espresso avviso favorevole sul decreto che ha accolto in gran parte le osservazioni già precedentemente formulate;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno preso atto delle proposte emendative formulate che, quindi, sono state oggetto di discussione a conclusione della quale sono state individuate alcune proposte emendative condivise;

**CONSIDERATO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa, condizionato all'accoglimento delle modifiche contenute in un documento che è stato consegnato, già oggetto di esame in sede tecnica (All.A);

**CONSIDERATO** che l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con le modifiche contenute nel documento delle Regioni esaminate in sede tecnica;

**CONSIDERATO** che il Governo ha accolto le proposte formulate, compresa quella relativa alle Regioni ed alle Province che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva;

**CONSIDERATO** che, quindi, l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, a nome delle Autonomie speciali, ha confermato l'avviso favorevole all'intesa;

**ACQUISITO**, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesso, con nota DAGL n. 00011465 del 23 novembre 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e con le modifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Antonio Naddéo



Il Presidente  
On. Avv. Enrico Costa

di C.



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
DEL ... 01 DIC. 2016 ...

16/144/CU01/C2

**Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di**

**"Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali",**

**ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

***Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata***

Le Regioni e le Province autonome ritengono necessario illustrare alcuni punti di attenzione e alcune osservazioni allo schema di decreto in esame:

- le scadenze previste dalla procedura dovrebbero essere armonizzate con quelle indicate dalla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei bilanci e di quelle riguardanti le intese sui tagli previsti dai provvedimenti di finanza pubblica (a mero titolo di esempio il ddl di bilancio 2017 prevede che l'intesa sui tagli avvenga entro il 31/1 e il dlgs 118/2011 prevede il preclosing il 30/1);
- è di primaria importanza sfruttare al massimo, anche temporalmente, lo scambio di spazi finanziari sul territorio al fine di massimizzarne l'utilizzo per rilanciare gli investimenti. È opportuno, pertanto, avere la possibilità di disporre di ulteriori modalità applicative in accordo con gli enti locali per rideterminare gli spazi a favore degli enti della Regione. Inoltre sarebbe importante valutare l'inserimento, per flessibilizzare ulteriormente gli spazi, di una componente orizzontale fra le Regioni (senza restituzioni);
- il testo del DPCM dovrebbe essere integrato con la facoltà del concorso finanziario dello Stato, già prevista al comma 495 del ddl bilancio Stato 2017 (A.S 2611);
- sussiste una asimmetria tra le modalità del patto regionale e quelle del patto nazionale, infatti mentre per il patto nazionale, gli enti che ricevono/cedono, vedono peggiorare/migliorare il loro obiettivo di saldo nel biennio successivo, per un importo pari alla metà della quota ricevuta/ceduta (art. 4, commi 8 e 9), per il patto regionale

è previsto un sistema di regolazione richiesto dai singoli enti locali da un minimo di due ad un massimo di cinque;

- alcune Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di competenza esclusiva in materia di finanza locale, pertanto è necessaria una norma di coordinamento con i rispettivi Statuti.

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti.**

#### Emendamento n. 1

All'articolo 2, comma 15, il termine del "31 marzo" è sostituito con quello del "30 aprile" e quello del "30 aprile" con quello del "31 maggio".

E' altresì aggiunto il seguente periodo:

"Nell'anno 2018 i termini di cui ai commi 1, 5, 6 e 9 sono rispettivamente il 15 febbraio, il 31 marzo, 30 aprile".

Di conseguenza l'articolo 3, comma 9 è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese nell'anno 2018"

#### Emendamento n. 2

All'articolo 3, comma 5, le parole "di cui all'articolo 2 comma 7" sono sostituite da "di cui all'articolo 2 comma 5".

#### Emendamento n. 3

All'articolo 4, comma 5, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "15 luglio"

All'articolo 4, comma 6, le parole "15 luglio" sono sostituite con le parole "31 luglio".

#### Emendamento n. 4

All'articolo 2, comma 7 è aggiunto il seguente periodo "nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e rispetto del saldo nel territorio regionale".



#### Emendamento n. 5

L'articolo 2, comma 6, lettera a) è così sostituito “e dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti”.

L'articolo 4, comma 6, lettera a) è così sostituito “e dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti”.

#### Emendamento n. 6

All'articolo 2, comma 7, le parole “con popolazione fino a mille abitanti” sono soppresse.

#### Emendamento n. 7

All'articolo 1 è aggiunto, alla fine, il seguente comma 4:

“ Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della Regione o della Provincia autonoma, compresa la medesima Regione o Provincia autonoma, alla Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 riferiti al complesso degli enti territoriali della Regione o Provincia autonoma, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.”.



Roma, 1° dicembre 2016